

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Miriam Grottanelli de Santi, presidente di Mason Perkins Deafness Fund Onlus, e di Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro	40
ERRATA CORRIGE	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe PAOLIN (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento di cui la Commissione Affari sociali avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), si compone di diciannove articoli ed è finalizzato a promuovere la sicurezza cibernetica e a fronteggiare i rischi e le minacce cibernetiche. Osserva che, a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie, è diventato fondamentale per lo Stato salvaguardare il patrimonio informativo degli utenti in rete. La cybersicurezza costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'economia e rappresenta, quindi, un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Per tali motivi, essa è compresa tra gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR: in particolare, si tratta di uno dei sette investimenti nell'ambito della « Digitalizzazione della pubblica amministrazione ».

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento, segnala che gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica che ha al suo vertice

il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle « politiche di cybersicurezza » e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge, previa informativa al presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – COPASIR. L'organizzazione e i compiti della nuova Agenzia sono definiti dagli articoli 6 e 7, mentre gli articoli 11 e 12 stabiliscono le risorse finanziarie e la disciplina del personale necessari al suo funzionamento.

L'articolo 8 dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, presieduto dal direttore generale dell'Agenzia e previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. I compiti del Nucleo sono disciplinati all'articolo 9, mentre l'articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo sia integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante di alcuni dicasteri tra i quali il Ministero della salute.

L'articolo 13 detta misure relative al trattamento dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale, mentre l'articolo 14 stabilisce che al Parlamento deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al COPASIR – entro il 30 giugno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché in relazione agli ambiti

di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo.

L'articolo 15 adegua il decreto legislativo n. 65 del 2018, relativo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione, alle previsioni del decreto-legge in esame. In particolare, il comma 1, lettera g), dell'articolo 15 sostituisce l'articolo 7 del citato decreto legislativo, che disciplina l'Autorità nazionale competente e il punto di contatto unico. In base a tale norma, il Ministero della salute è l'Autorità competente per settore in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria. Segnala in proposito che, diversamente da quanto accade per altri dicasteri, il nuovo testo non reca modifiche rispetto a quanto già previsto dal richiamato decreto legislativo.

Osserva inoltre che, ai sensi della successiva lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in oggetto, che sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 65 del 2018, le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente per l'adempimento degli obblighi di cui al medesimo decreto. A tal fine, è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dalla predetta Agenzia e composto da rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 16 reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame.

L'articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali mentre l'articolo 18 detta disposizioni relative alla copertura finanziaria delle disposizioni recate dal provvedimento.

L'articolo 19 concerne, infine, la sua entrata in vigore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Miriam Grottanelli de Santi, presidente di Mason

Perkins Deafness Fund Onlus, e di Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 618 del 6 luglio 2021, a pagina 172, prima colonna, sesta riga, dopo la parola « Sportiello », aggiungere la seguente « Tuzi ».